



**Dipartimento:** DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA

**Area:** SERV. FITOSAN. REG.LE E INNOVAZ. IN AGRICOLTURA

## DETERMINAZIONE

N. A7815 del 29/07/2011

Proposta n. 14573 del 08/07/2011

**Oggetto:**

DM 28/07/2009 "Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum Pox Virus (PPV) agente della Vaiolatura delle drupacee (Sharka)". Delimitazione delle "aree contaminate" e relative "zone tampone" nel territorio della Provincia di Latina.

**Proponente:**

Estensore	CALI' SIMONE	_____
Responsabile del procedimento	CALI' SIMONE	_____
Responsabile dell' Area	G. SINATRA	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

**Oggetto:** DM 28/07/2009 “Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum Pox Virus (PPV) agente della Vaiolatura delle drupacee (Sharka)”. Delimitazione delle “aree contaminate” e relative “zone tampone” nel territorio della Provincia di Latina.

## IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

su proposta del Direttore Regionale Agricoltura

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n.6, concernente Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale e successive modificazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" che, tra l'altro, affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi Fitosanitari regionali i quali, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera i), possono istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

**VISTA** la Legge Regionale 11 giugno 1996, n. 20, concernente: “Disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale in attuazione della Direttiva 91/683/CEE del Consiglio del 19.12.1991 e del Decreto Legislativo 30.12.1992, n.536”;

**VISTO** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 28/07/2009 “Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum Pox Virus (PPV) agente della Vaiolatura delle drupacee” che all'articolo 3, comma 1, dispone che annualmente i Servizi Fitosanitari Regionali eseguono monitoraggi ufficiali al fine di definire lo stato fitosanitario del territorio, e che all'articolo 4, comma 1, dispone che i Servizi Fitosanitari Regionali definiscono lo stato fitosanitario del territorio delimitando le “zone indenni”, le “aree contaminate”, le “zone di insediamento”, le “zone tampone”;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale A6883 del 13 dicembre 2010 - DM 28/07/2009 “Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum Pox Virus (PPV) agente della Vaiolatura delle drupacee (Sharka)”. Delimitazione della “Zona di Insediamento” e della “Zona Tampone” nel territorio della Regione Lazio – con la quale si delimitano la “zona di insediamento” del virus PPV e relativa “zona tampone” nel territorio della Provincia di Roma e si definisce la “zona indenne dal virus del PPV sul territorio regionale;

**CONSIDERATO** che i monitoraggi ufficiali condotti nel giugno 2011 hanno rinvenuto sintomi della presenza del virus della “Sharka” su campi di drupacee ubicati nei Comuni di Latina e Pontinia, presenza successivamente confermata su tutti i campioni prelevati dai risultati delle analisi ufficiali effettuate dal CRA-Patologia Vegetale di Roma;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere ai sensi degli articoli 4, comma 1, e articolo 8, comma 1, del DM 28/7/2009 alla delimitazione di due “aree contaminate” e delle relative “zone

tampone” che si estendono per una larghezza minima di un chilometro a partire dal perimetro esterno delle “aree contaminate”;

**VISTE** le mappe, allegate alla presente determinazione e di essa facenti parte integrante (**Allegato Area contaminata “A” e Allegato Area contaminata “B”**), con le quali, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, e articolo 8, comma 1, del DM 28.7.2009 sono delimitate, sul territorio della Provincia di Latina, le “aree contaminate” e le relative “zone tampone” per il virus della vaiolatura delle drupacee PPV;

**RITENUTO**, necessario imporre nelle “aree contaminate” e nelle relative “zone tampone” le specifiche misure fitosanitarie previste dal DM 28 luglio 2009, artt.li 6-8-9-12-13, al fine di eradicare il virus della “Sharka” ed impedirne la diffusione nella “zona indenne”;

## **DETERMINA**

per quanto in premessa,

ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera *i*) del D.lgs 214/2005 e del Decreto Ministeriale 28 luglio 2009 “Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum Pox Virus (PPV) agente della Vaiolatura delle drupacee (Skarka)”

**- di delimitare, ai sensi dell’articolo 4, del D.M. 28 luglio 2009, quali “aree contaminate” per PPV, le aree nel Comune di Latina e nel Comune di Pontinia, individuate al Catasto Terreni come segue:**

- **area contaminata “A” - Comune di Latina - Foglio 128, particella 205;**
- **area contaminata “B” - Comune di Pontinia – Foglio 122, particella 12;**

**- di delimitare, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del D.M. 28 luglio 2009, quali “zone tampone” i territori che si estendono per una larghezza minima di un chilometro a partire dal perimetro esterno delle “aree contaminate” comprendenti parte dei territori dei Comuni di Latina Sermoneta, Sezze e Pontinia, interclusi dal perimetro delle strade come di seguito elencate:**

**1) zona tampone “A” così delimitata:**

- **Comune di Latina:** Via Migliara 42 – Via Trasversale – Via Migliara 41 – Via della Striscia – Via Tor Tre Ponti – Via Appia (parte) -
- **Comune di Sermoneta:** Via Appia (parte) - Via del Fiume – Via del Murillo (Parte)
- **Comune di Sezze:** Via del Murillo (parte) - Via Villafranca – Via Maina – SS 156 Monti Lepini (parte)

**2) Zona tampone “B” così delimitata:** Via Appia - Via Migliara 52 SX - Via Mazzocchio - Via Lungo Ufente - Via Migliara 54 SX – Via Appia;

**La delimitazione delle “aree contaminate” e delle “zone tampone” è indicata nelle mappe allegate alla presente Determinazione e di essa facenti parte integrante e sostanziale (Allegato area contaminata “A” e Allegato area contaminata “B”).**

**- di definire “Zona Indenne” la rimanente parte di territorio regionale fatta eccezione della “zona di insediamento” e della “zona cuscinetto” in Provincia di Roma, delimitate con Determinazione Dirigenziale A6883 del 13 dicembre 2010.**

**- di imporre, ai sensi del D.Lgs. 214/05, art. 50, comma 1, lettera i), e del DM 28/7/2009, artt.li 6-8-9- 12-13 le seguenti misure fitosanitarie:**

- a) nelle “aree contaminate” ogni pianta ospite con sintomi sospetti del virus PPV deve essere estirpata senza necessità di ulteriori analisi;
- b) nelle “aree contaminate” e nelle “zone tampone” è vietato il prelievo del materiale di moltiplicazione di piante di drupacee suscettibili a PPV;
- c) nelle “zone tampone” è vietato l’esercizio dell’attività vivaistica per la produzione di piante e materiali di moltiplicazione di drupacee di specie suscettibili al virus PPV.

In deroga al divieto di cui all’articolo 9, comma 1, del DM 28/7/2009 il Servizio Fitosanitario Regionale, su richiesta, può con proprio provvedimento autorizzare l’impianto di nuovi campi di produzione nelle “zone tampone” a condizione che siano rispettati i requisiti di cui all’articolo 9, comma 3, del DM 28/7/2009.

In caso di produzione di varietà locali, il SFR può con proprio provvedimento autorizzare ai sensi dell’art. 9, comma 4, del DM 28/07/2010, sotto controllo ufficiale, l'autoproduzione, l'attività vivaistica e l'allevamento di piante madri, nelle “zone tampone”, a condizione che il materiale di moltiplicazione e le piante ivi prodotte siano impiegati esclusivamente nella stessa zona di produzione.

La produzione di piante e materiali di moltiplicazione di drupacee è autorizzata solo nelle “zone indenni” nel rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 9, comma 2, del DM 28 luglio 2009.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del DM 28 luglio 2009 è fatto obbligo a chiunque di segnalare ogni caso sospetto di PPV al Servizio Fitosanitario Regionale del Lazio.

Ai trasgressori delle disposizioni contenute nella presente determina, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005, salvo che il fatto non costituisca reato.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web dell’Assessorato alle Politiche Agricole e, in considerazione dell’emergenza fitosanitaria, entra in vigore lo stesso giorno della sua adozione.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
(Dott. Luca Fegatelli)



Allegati\_Aree\_Contaminate\_A\_B\_PPV\_201